

Agente Speciale 006

Associazione di Promozione Sociale

Ente Terzo Settore

STATUTO

- Art. 1** Denominazione Sede Durata
- Art. 2** Scopo
- Art. 3** Attività Interventi Progetti
- Art. 4** Ammissione dei soci
- Art. 5** Diritti e doveri dei soci
- Art. 6** Recesso ed esclusione del socio
- Art. 7** Organi sociali
- Art. 8** Assemblea
- Art. 9** Consiglio direttivo
- Art. 10** Risorse
- Art. 11** Bilancio
- Art. 12** Libri sociali
- Art. 13** Assicurazione
- Art. 14** Scioglimento

Art. 1 - Denominazione Sede Durata

È costituita “**Agente Speciale 006 Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore**” ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 “Codice del terzo Settore” e della Legge Regionale 34/2002 della Regione Emilia-Romagna “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.” Agente Speciale 006 Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore ha sede presso il Centro Documentazione Educativa in via N. Biondo 75, Carpi, all’interno di un bene immobile di proprietà comunale concesso in comodato gratuito. L’Associazione ha cura di mantenere gli spazi concessi in modo decoroso e adeguato alla fruizione da parte di altri, di provvedere alla pulizia dei locali e all’apertura/chiusura degli stessi. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo

Agente Speciale 006 nasce per **migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine nei servizi 0-6 anni** attraverso **forme di collaborazione fra Amministrazione** (Unione delle Terre d’Argine) **e Comunità** estendendo l’ambiente dell’apprendimento e del benessere socio-educativo al contesto-comunità. **Tale scopo rientra nell’ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi, di produzione e scambio di beni.**

Tali attività sono svolte a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei volontari che collaborano alla vita dell’Associazione.

In generale, le attività hanno ad oggetto:

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ed educativo,**
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali con particolare riferimento alle povertà educative della prima infanzia,**
- **riqualificazione di beni pubblici,**
- **sostegno alla genitorialità.**

Specificatamente, l’Associazione si propone di:

- **favorire e incrementare le opportunità di partecipazione** (*missione*) assegnando a famiglie (genitori, nonni, zii...), educatori, insegnanti, pedagogisti, amministratori, gestori, operatori, tecnici, volontari, talenti e cittadini (organizzati e non) il ruolo di **Agente Speciale 006** e la responsabilità di **rendere la comunità un soggetto consapevole e partecipe nel migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine** (*visione*) attraverso delle *missioni speciali*, nell’ambito delle quali esprimere il proprio attivo e propositivo contributo;
- **dialogare attivamente con l’Amministrazione** (Unione delle Terre d’Argine) preposta a definire gli *standard di qualità* per i servizi 0/6 (in relazione alle norme vigenti), attraverso l’attività dei propri soci preposti a individuare i *beni comuni* (materiali e immateriali) verso i quali dedicare le attenzioni di *cura* poiché ritenuti collettivamente utili al miglioramento dell’esperienza educativa, in relazione ai contesti sociali, spaziali e temporali.

Art. 3 - Attività Interventi Progetti

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può attivarsi per la *cura dei luoghi* (beni comuni materiali) e la *cura della comunità* (beni comuni immateriali) attraverso delle “Missioni Speciali” Le **Missioni Speciali** sono *proposte di attività o di interventi o di progetti* effettuate a partire da una sollecitazione/intenzione da parte dell’Associazione o dell’Amministrazione per migliorare la qualità dell’esperienza educativa interna ed esterna ai servizi educativi 0-6.

Le Missioni Speciali possono avere differenti livelli di complessità:

- **Attività** di informazione, formazione, condivisione (bassa complessità esecutiva),

- **Intervento** su una questione circoscritta (media complessità esecutiva),
- **Progetto** su un territorio specifico (alta complessità esecutiva).

Le missioni speciali sono formulate e realizzate nel rispetto del Regolamento Agente Speciale 006, (Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n° 40 del 14/12/2016) assunto dall'Associazione come **Regolamento** per l'operatività. Le proposte di "Missione Speciale" possono essere promosse da diversi proponenti preferibilmente entro il mese di ottobre di ogni anno, così come stabilito dal Regolamento.

Art. 4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che intendono collaborare propositivamente accettando i contenuti del presente Statuto e del Regolamento.

Possono diventare soci sia soggetti singoli che altri Enti del Terzo Settore o altre realtà senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Nel caso di Enti del terzo Settore e di realtà senza scopo di lucro è ammessa l'adesione di un solo socio designato dal legale rappresentante.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto è deliberato con esplicita motivazione dal Consiglio direttivo e comunicato all'interessato entro 60 giorni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di socio ha carattere permanente.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il **socio volontario** non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati nei limiti previsti dalla norma.

In caso di particolare necessità, **l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.**

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a

fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso da ogni attività.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci,
- il consiglio direttivo,
- il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

La durata delle cariche sociali elettive e di nomina da parte del Consiglio Direttivo è biennale e comunque fino al mese di ottobre successivo alla scadenza della biennialità.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o fax o e-mail o telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, oltre alla sede e all'orario. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee (ordinarie/straordinarie), di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega scritta in sostituzione di un altro socio.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- elezione e revoca del Consiglio direttivo,
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale (bilancio) predisposti dal Consiglio direttivo,
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo,
- discussione delle proposte di attività/interventi/progetti (missioni speciali) contenute nella proposta di programma annuale redatta dal Consiglio direttivo,
- approvazione del programma annuale dell'Associazione (promozione, organizzazione e sviluppo delle missioni speciali).

Hanno diritto di partecipare alle assemblee (ordinarie/straordinarie), di votare e di essere eletti, tutti i

soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Spetta alla competenza dell'**assemblea ordinaria** la delibera delle seguenti questioni:

- elezione e revoca del Consiglio direttivo,
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale (bilancio) predisposti dal Consiglio direttivo,
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo,
- discussione delle proposte di attività/interventi/progetti (missioni speciali) contenute nella proposta di programma annuale redatta dal Consiglio direttivo,
- approvazione del programma annuale dell'Associazione (promozione, organizzazione e sviluppo delle missioni speciali).

Spetta alla competenza dell'**assemblea straordinaria** la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea (ordinaria e straordinaria) sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea (ordinaria e straordinaria) sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Art. 9 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di 7 ad un massimo 13 membri, comunque in numero dispari inferiore al 25% del numero dei soci.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta alla competenza del **Consiglio direttivo**:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario,
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- redigere il **programma annuale delle "missioni speciali"** (scelte tra quelle proposte dai soci, i singoli cittadini in forma associata o di rappresentanza istituzionale - quali ad esempio Consigli dei Nidi e delle Scuole d'infanzia, Consigli d'Istituto o altre Associazioni di Genitori del territorio - l'Amministrazione) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. La scelta delle proposte che compongono il programma annuale viene fatta secondo i seguenti principi:
 - rotazione delle risorse,
 - salvaguardia delle pluralità di gestione (comunale, statale, privato),
 - quota parte di finanziamento,
 - ampiezza degli interventi e impatto sul territorio,
- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione,
- redigere e presentare all'assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo,
- determinare l'importo annuale della quota sociale di adesione,

- ammettere i nuovi soci,
- escludere i soci salva successiva ratifica dell'assemblea,
- redigere e conservare i libri sociali (libro dei soci, registro dei soci volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni).

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Il Consiglio direttivo è coadiuvato nel proprio operato da **Gruppi in Missione Speciale**: membri del Consiglio direttivo, associati e volontari (quest'ultimi anche di natura occasionale) che si attivano specificatamente nella promozione, organizzazione e sviluppo di "missioni speciali" (attività, interventi e progetti coerenti con lo scopo dell'Associazione) deliberate dal Consiglio direttivo.

I Gruppi in Missione Speciale operano nel rispetto del Regolamento, attraverso le modalità e gli strumenti in esso previsti e in stretta collaborazione con i tecnici e rappresentanti dell'Amministrazione.

Art. 10 - Risorse

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo. La quota prevede almeno la copertura minima assicurativa per il socio non volontario (Responsabilità civile);
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini statutari;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta alla conservazione di tutti i documenti contabili e fiscali secondo le indicazioni della normativa vigente.

Art. 11 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 30 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio

- è un rendiconto economico finanziario,
- è predisposto dal Consiglio direttivo,
- è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea,
- può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi (entro e non oltre il 30 giugno).

L'Associazione ha l'**obbligo** di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività utili a perseguire i fini statutari. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle Missioni Speciali previste.

L'Associazione ha il **divieto** di distribuzione, diretta e indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori, collaboratori, amministratori e ai componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

I libri sociali sono consultabili dagli associati, facendone semplice richiesta al Consiglio direttivo.

Art. 13 - Assicurazione

L'Associazione è dotata di una propria assicurazione che copre tutti i soci e li tutela contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività, la responsabilità civile verso i terzi, ecc...

Medesime garanzie sono assicurate anche per i volontari che operano per conto dell'Associazione e l'onere è a carico dell'Associazione stessa.

Art. 14 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e sceglie come destinare il patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a favore di associazioni di promozione sociale con fini statutari similari e di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall'art 9 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).